REGOLAMENTO (CEE) N. 3059/87 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1987

recante apertura e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1987/1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (2), in particolare gli articoli 13 e 22,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario di 2 000 t di pomodori freschi o refrigerati della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari dei paesi in questione; che il periodo contingentale va dal 15 novembre al 30 aprile : che il dazio applicabile entro il limite del contingente è fissato al 4,4 % con una riscossione minima di 0,8 ECU per 100 kg peso netto; che è opportuno aprire questo contingente tariffario comunitario per il periodo dal 15 novembre 1987 al 30 aprile 1988;

considerando che in virtù del disposto del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (3), la Spagna ed il Portogallo rinviano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore ortofrutticolo contemplato dal regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 (5), e che, di conseguenza, la suddetta concessione tariffaria non è attualmente d'applicazione in Spagna e in Portogallo;

considerando che durante il periodo di validità di detto contingente la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà forse sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di tale eventualità e prevedere di conseguenza i codici della nomenclatura combinata nonché, ove necessario, i numeri di codice Taric relativi ai prodotti in questione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario il cui periodo d'applicazione è molto breve, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la facoltà di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 15 novembre 1987 al 30 aprile 1988 il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai prodotti designati in appresso è sospeso a livello ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario qui di seguito specificato (6):

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.

(6) I numeri indicati nella colonna « codice della nomenclatura combinata » sostituiranno i numeri indicati nella colonna « numero della tariffa doganale comune » a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
09.0600	ex 07.01 M I	ex 0702 00 10	Pomodori, freschi o refrigerati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare	2 000	4,4 con una riscossione minima di 0,8 ECU per 100 kg di peso netto

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazione senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente